

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 maggio 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 27.

Disposizioni in materia di misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, e altre disposizioni. (22R00117) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 28.

Finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno. Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno. Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 (Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti). (22R00118) Pag. 3

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006. (22R00115) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2021, n. 21.

Misure finanziarie multisettoriali urgenti. (22R00116) Pag. 20

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2021, n. 8.

Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini». (22R00121) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2021, n. 9.

Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo. (22R00122) Pag. 25

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2021, n. 24.

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B «Bed and breakfast». Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021). (22R00119) Pag. 27

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2021, n. 25.

Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto Nazionale Tostiano. (22R00120) Pag. 30





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 27.

Disposizioni in materia di misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 2 novembre 2021, n. 54)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge reca modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assesamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2021/2023), e altre disposizioni, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, conseguenti alla sospensione delle attività e per contrastarne gli effetti negativi sull'economia regionale.

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 15/2021

Art. 2.

Inserimento dell'art. 9-bis

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 15/2021, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Estensione del bonus ai titolari di partita IVA con fatturato inferiore a euro 10.000*). — 1. Il bonus/contributo *una tantum* a fondo perduto di cui all'art. 9 è concesso ai soggetti titolari di partita IVA, aventi sede legale o operativa, per le imprese, o che siano residenti o abbiano la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, per i liberi professionisti o i lavoratori autonomi, che svolgono attività di impresa, arte o pro-

fessione o producono reddito agrario, attivi al 23 marzo 2021 e, al momento della presentazione della domanda, con un fatturato nel 2019, o, se attivi nel 2020, con un fatturato nel 2020, ragguagliato ad anno, inferiore a euro 10.000, ma almeno pari o superiore a euro 5.000, come risultante dalla dichiarazione IVA annuale, ove disponibile o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse, delle ricevute e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo anno.

2. Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da presentare entro il 22 novembre 2021 in via telematica alla struttura temporanea regionale istituita con deliberazione della giunta regionale per la concessione del bonus/contributo di cui all'art. 9, in misura fissa pari a euro 1.500, a condizione che l'operatore economico richiedente abbia registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020 e nel rispetto di ogni altro requisito previsto dall'art. 9. Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2019, il contributo è concesso a prescindere dalla riduzione di fatturato.

3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'art. 9, comma 4, terzo periodo.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 825.000 e trova copertura sui fondi destinati al ristoro delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 41/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 69/2021, corrispondenti alle risorse trasferite dallo Stato alla regione per il sostegno alle categorie economiche dal decreto del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2021, n. 250960.


5. L'onere fa carico nella parte spesa del bilancio regionale alla missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 1 (Spese correnti) e, nella parte entrata del medesimo bilancio, mediante l'iscrizione per l'anno 2021 dei fondi statali di cui al comma 4 per il medesimo importo a valere sul titolo 02 (Trasferimenti correnti), tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche).».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 10-bis

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 15/2021, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali*) — 1. La regione concede, per l'anno 2021, ai soggetti iscritti nel registro delle imprese e ivi risultanti attivi



alla data del 23 marzo 2021 e a quella di presentazione della domanda, che esercitano attività di impresa turistica indicate con i codici ATECO principali 49.32, 55, 56, 77.21, 79, 93.2, escluse le sottocategorie 93.29.30 e 93.29.90, e 96.04.20, e aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, un contributo *una tantum* a parziale e forfetario ristoro dei costi inerenti al fabbricato ubicato nel territorio regionale e adibito in via esclusiva all'esercizio dell'attività di impresa turistica, sia esso in proprietà o altro diritto reale di godimento, locazione, *leasing*, affitto, concessione o comodato, comunque sostenuti nonostante le limitazioni all'esercizio dell'attività di impresa dovute al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il contributo è determinato in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale del fabbricato rilevante a fini IMU, in misura comunque non inferiore a euro 2.000 e non superiore a euro 10.000 per singola impresa. Il contributo è concesso per un solo fabbricato per ogni singolo richiedente, che sia gestore dell'attività turistica ivi esercitata.

I contributi sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da presentare entro il 22 novembre 2021 in via telematica alla struttura temporanea regionale istituita con deliberazione della giunta regionale per la concessione del bonus/contributo di cui all'art. 9. I contributi sono concessi sulla base dei dati autodichiarati dal beneficiario nella domanda, compresi i dati identificativi del fabbricato per il quale il contributo è richiesto, i dati di registrazione del titolo sulla base del quale il richiedente ha la disponibilità del fabbricato e i dati identificativi del proprietario del fabbricato, se non coincidente con il richiedente, che sia gestore dell'attività turistica ivi esercitata.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2021, in euro 11.000.000 a valere sulla missione 7 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura nel medesimo programma e titolo sui fondi residui destinati al ristoro delle imprese turistiche e trasferiti dallo Stato alla regione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge n. 41/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 69/2021, e 3 del decreto-legge n. 73/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 luglio 2021, n. 106.».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 12

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 15/2021, le parole: «29 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «22 novembre 2021».

Art. 5.

Disposizioni di coordinamento

1. Agli articoli 10, comma 4, 11, comma 5, 13, comma 5, e 22, comma 4, della legge regionale n. 15/2021, le parole: «I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui agli articoli 9 e 9-bis».

2. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 15/2021, le parole: «e 22» sono sostituite dalle seguenti: «, 9-bis e 22».

3. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 15/2021, le parole: «articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23 e 24».

4. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 15/2021, le parole: «articoli 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, comma 3, 23 e 26» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, comma 3, 23 e 26».

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 6.

Rifinanziamento della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3. Interventi straordinari a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva


1. Il finanziamento della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*) e *c*), della medesima legge è incrementato, per l'anno 2021, di euro 500.000, a valere sulla missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).

2. Il maggior onere di cui al comma 1 trova copertura, per l'anno 2021, mediante la riduzione per euro 500.000 degli stanziamenti previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 15/2021, a valere sulla missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 7.

Rifinanziamento dell'art. 24 della legge regionale n. 15/2021. Sci club

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24 della legge regionale n. 15/2021 è incrementata, per l'anno 2021, di euro 270.000, a valere sulla missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).



2. Il maggior onere di cui al comma 1 trova copertura, per l'anno 2021, mediante la riduzione per euro 100.000 degli stanziamenti previsti dall'art. 25 della legge regionale n. 15/2021, a valere sulla missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti), e per euro 170.000 degli stanziamenti previsti dall'art. 23 della legge regionale n. 15/2021, a valere sulla missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 8.

Rifinanziamento dell'art. 26 della legge regionale n. 15/2021. Misure a sostegno delle famiglie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26 della legge regionale n. 15/2021 è incrementata, per l'anno 2021, di euro 3.000.000, a valere sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Investimenti per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti).

2. Il maggior onere di cui al comma 1 trova copertura, per l'anno 2021, mediante la riduzione per euro 3.000.000 degli stanziamenti previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 15/2021, a valere sulla missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 ottobre 2021

LAVEVAZ

(Omissis)

22R00117

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 28.

Finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno. Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno. Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 (Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 2 novembre 2021, n. 54)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 18

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno. Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 (Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti)), è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Disposizioni finanziarie). — 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 1 è determinato in euro 8.000 per l'anno 2021 e in euro 14.000 per l'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2021/2023, a valere sugli anni 2021 e 2022, nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 9.008 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 1 (Spesa corrente).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2021, per euro 8.000, e per l'anno 2022, per euro 14.000, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 9.008 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Investimenti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.»



Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 ottobre 2021

LAVEVAZ

(*Omissis*).

22R00118

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia al Supplemento ordinario n. 39 del 1° dicembre 2021*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole «La Regione Friuli-Venezia-Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e le parole «il corretto uso del territorio per scopi ricreativi» sono sostituite dalle seguenti: «l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili»;

2) dopo le parole «riserve naturali regionali» sono inserite le seguenti: «, individua biotopi naturali»;

3) le parole «, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2
della legge regionale n. 42/1996*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) dopo le parole «legge 6 dicembre 1991, n. 394» sono inserite le seguenti: «(Legge quadro sulle aree protette)»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale sulla quale sono imposti vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che la compongono, in quanto caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa.»;

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) parco comunale e intercomunale: un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico finalizzato anche al mantenimento della connettività ecologica.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 3 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «diversità biologica» sono sostituite dalle seguenti: «biodiversità e allo sviluppo ecosostenibile»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale n. 7/2008, alla legge regionale n. 45/1988 e alla legge regionale n. 24/2006), l'amministrazione regionale utilizza prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti Natura 2000 individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.»;

c) il comma 3 è abrogato.



Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 4
della legge regionale n. 42/1996*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Biotopi naturali*). — 1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 e sentito il comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della giunta regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 precisa il perimetro del biotopo, approva le norme di tutela, individua inoltre le modalità di gestione, che può avvenire mediante convenzione tra l'amministrazione regionale e il comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del comune, tra l'amministrazione regionale e istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

3. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere formulata dai comuni e dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.

4. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.»

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 6
della legge regionale n. 42/1996*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Parchi comunali e intercomunali*). — 1. I comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.

2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.

3. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 avviene mediante la contestuale approvazione del progetto di parco e della variante al vigente strumento urbanistico comunale. L'approvazione segue le procedure di cui all'art. 63-sexies della legge regionale 23 febbraio 2007,

n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Gli elaborati necessari all'istituzione sono costituiti dalla seguente documentazione:

a) gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di variante dello strumento urbanistico comunale, previsti dalla legislazione regionale urbanistica vigente;

b) la carta di progetto che definisce gli interventi e l'assetto territoriale e naturalistico da realizzare con i medesimi, in conformità con le previsioni urbanistiche di cui alla lettera a) e in coerenza col programma di gestione di cui alla lettera d) e col programma finanziario di cui alla lettera f);

c) le analisi naturalistiche territoriali necessarie a supportare gli obiettivi specifici;

d) il programma di gestione, comprendente gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle analisi naturalistiche territoriali, e le azioni di gestione;

e) il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività consentite nel parco;

f) il programma finanziario, suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi;

g) il parere obbligatorio e vincolante favorevole espresso dal servizio competente in materia di biodiversità, ai sensi del comma 5;

h) i pareri richiesti dalle discipline di settore.


4. Nel caso di parco intercomunale l'istituzione avviene a seguito della contestuale approvazione del progetto di parco e delle varianti ai piani regolatori generali comunali dei singoli comuni. Le previsioni in essi contenuti devono essere tra loro reciprocamente coordinate, i contenuti progettuali, azionativi e normativi devono garantire all'interno dell'ambito di parco una disciplina unitaria.

5. Gli enti di cui al comma 1 inoltrano il progetto di variante di cui ai commi 3 o 4 recante la documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a f), al servizio competente in materia di biodiversità, che si esprime, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8, con parere vincolante, prima dell'adozione della variante. L'adozione della variante è subordinata all'esito favorevole dell'attività istruttoria del servizio competente in materia di biodiversità.

6. Le modifiche al progetto di parco relative alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), e comportanti variante allo strumento urbanistico, sono approvate dai soggetti di cui al comma 1 con le procedure di cui all'art. 63-sexies della legge regionale n. 5/2007, previo parere del servizio competente in materia di biodiversità.

7. Le variazioni alla documentazione di cui al comma 3, lettere da b) a f), possono essere approvate dagli enti di cui al comma 1 con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, previo parere del servizio competente in materia di biodiversità.

8. Qualora l'istituzione dei parchi interessi beni paesaggistici le varianti sono adeguate al Piano paesaggistico regionale in applicazione dell'art. 57-quater della legge regionale n. 5/2007.



9. All'interno dei parchi comunali e intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 8 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole «ambienti naturali» sono sostituite dalla seguente: «biodiversità»;

2) dopo le parole «organo di consulenza» è inserita la seguente: «scientifica»;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) istituzione dei biotopi;»;

4) la lettera d) è abrogata;

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;»;

6) la lettera g) è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comitato esprime pareri facoltativi su istanza del servizio competente in materia di biodiversità.»;

c) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole «ambienti naturali» sono sostituite dalla seguente: «biodiversità»;

2) alla lettera b) le parole «gestione delle foreste regionali» sono sostituite dalle seguenti: «risorse forestali»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il direttore del servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;»;

4) alla lettera e) la parola «pesca» è sostituita dalle seguenti: «patrimonio ittico»;

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;»;

6) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.»;

d) al comma 3 dopo le parole «comma 2, lettera f)» sono inserite le seguenti: «o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f-bis)»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2021, è approvato, con deliberazione della giunta regionale, il regolamento di funzionamento del comitato.»;

f) al comma 7 le parole «tutela degli ambienti naturali» sono sostituite dalla seguente: «biodiversità»;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2021. Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (legge regionale n. 42/1996, art. 8. Ricostituzione del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).».

Capo II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PARCHI E RISERVE

Art. 7.

*Modifiche all'art. 9
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 9 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, in particolare,» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino all'approvazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'art. 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1, con esclusione delle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H, vigono le seguenti norme di salvaguardia:

a) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia del territorio, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, previo parere vincolante del servizio competente in materia biodiversità, emesso non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.»;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Il perimetro provvisorio istitutivo del parco o della riserva naturale regionale è rappresentato nella cartografia allegata alla legge istitutiva, disponibile nella versione digitale nell'infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali (IRDAT), approvata con decreto del Presidente della regione 7 marzo 2006, n. 63/Pres., nello strato informativo dei parchi e delle riserve rappresenta-



tivo del Piano paesaggistico regionale, approvato con decreto del Presidente della regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres.»;

d) al comma 2-ter la parola «compatibili» è sostituita dalla seguente: «coerenti».

Art. 8.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 42/1996

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'amministrazione regionale provvede alla formazione di un Piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'art. 17, in coerenza con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 42/1996

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 2) della lettera b) dopo le parole «sociale ed economico» è inserita la seguente: «sostenibile»;

b) alla lettera c) la parola: «provvisoria» è soppressa e dopo le parole «con i valori naturalistici» sono inserite le seguenti: «e alle attività agricole e forestali».

Art. 10.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 42/1996

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 42/1996 le parole «dello sviluppo socioeconomico e culturale» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo socioeconomico, inclusivo delle attività agrosilvo-pastorali, e dello sviluppo culturale».

Art. 11.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 42/1996

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Il PCS ha valore di piano urbanistico con efficacia sostitutiva sui piani urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali si conforma al piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 57-*quater*, comma 2, della legge regionale n. 5/2007, e relativi regolamenti di esecuzione.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 16 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) il numero 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:

«2) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività agricole;»;

2) al numero 1) della lettera b) dopo le parole «destinate a pascolo» sono inserite le seguenti: «o a prato pascolo»;

3) al numero 2) della lettera b) dopo le parole «gestione dei pascoli» sono inserite le seguenti: «, dei prati pascoli»;

4) il numero 3) della lettera b) è sostituito dal seguente:

«3) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività silvo-pastorali;»;

b) al comma 3 le parole «e sino alla prima verifica di cui all'art. 3, comma 3» sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 17 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni» sono sostituite dalle seguenti: «possono ricorrere a incarichi esterni»;

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della regione e all'albo comunale e con l'annuncio su un quotidiano locale e sul sito istituzionale dell'ente parco.»;

d) al comma 8 le parole «Giunta regionale» sono sostituite dalla seguente: «Regione» e le parole «Giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale ai parchi» sono sostituite dalle seguenti: «Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di biodiversità.»;

e) al comma 9 le parole «Giunta regionale» sono sostituite dalla seguente: «Regione».


Art. 14.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 18 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il servizio competente in materia di biodiversità, acquisite eventuali richieste dell'organo gestore



inerenti alla specifica realtà del parco o della riserva, predispongono, in conformità ai principi dell'art. 11 della legge n. 394/1991, lo schema di regolamento che è adottato dall'organo gestore medesimo previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8.

4. Il regolamento, adottato dall'organo gestore ai sensi del comma 3, è trasmesso al servizio competente in materia di biodiversità ai fini del controllo e successiva approvazione con deliberazione della giunta regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione, su proposta dell'assessore competente in materia di biodiversità e trova applicazione quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.»;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 15.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 19 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco e gestisce le aree della rete Natura 2000 a esso affidate ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 4-bis, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007).»;

b) alla lettera *a)* del comma 3 le parole «assettamento delle proprietà silvo-pastorali» sono sostituite dalle seguenti: «gestione forestale».

Art. 16.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 42/1996

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) la giunta esecutiva;»;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* il revisore dei conti;».

Art. 17.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 22 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* del comma 1 le parole «i criteri indicati nella legge istitutiva» sono sostituite dalle seguenti: «il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette»;

b) la lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*d)* da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;»;

c) dopo la lettera *d)* del comma 1 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) un giovane o una giovane di età compresa fra i diciotto e trenta anni designato di concerto dai sindaci il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'ente parco: il Consiglio direttivo è nominato senza il componente se la designazione è espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.»;

d) al comma 2 le parole «agli articoli 10 e 31» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 31»;

e) la lettera *b)* del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«*b)* all'unanimità dei presenti, la nomina dei componenti della giunta esecutiva e dei sostituti;»;

f) le lettere *c)*, *d)* e *i)* del comma 4 sono abrogate;

g) la lettera *e)* del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«*e)* il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;»;

h) alla lettera *m)* del comma 4 le parole «commi 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, lettera *a)*, e 5»;

i) dopo la lettera *m)* del comma 4 è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) l'approvazione del disciplinare di cui all'art. 33-bis, comma 2.»;

j) al comma 5 le parole «Giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale ai parchi» sono sostituite dalle seguenti: «Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di biodiversità»;

k) al comma 7 le parole «ambienti naturali» sono sostituite dalla seguente: «biodiversità».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale n. 42/1996

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 42/1996 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (*Giunta esecutiva*). — 1. La giunta esecutiva è costituita da tre componenti del consiglio direttivo: il presidente, un componente di cui all'art. 22, comma 1, lettera *a)*, e un componente di cui all'art. 22, comma 1, lettera *c)*.

2. La giunta esecutiva dura in carica sino alla scadenza del consiglio direttivo che ne ha deliberato la nomina.


3. Alla giunta esecutiva compete l'adozione:

a) di atti indifferibili e urgenti salva ratifica da parte del consiglio direttivo;

b) del programma annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'ente parco;

c) degli atti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.

4. Il regolamento di funzionamento della giunta esecutiva è deliberato dal consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera *g)*.



5. Nelle more della costituzione della giunta esecutiva gli atti di cui al comma 3, lettere *b*) e *c*), sono adottati dal consiglio direttivo.».

Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 23
della legge regionale n. 42/1996*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Revisione economico-finanziaria degli enti parco*). — 1. La revisione economico-finanziaria degli enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39/2010, nominato con decreto del Presidente della regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.».

Art. 20.

*Sostituzione dell'art. 24
della legge regionale n. 42/1996*

1. L'art. 24 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Consulta*). — 1. Ciascun ente parco ha facoltà di istituire e disciplinare, con apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo, le modalità di istituzione e funzionamento della consulta dei rappresentanti di associazioni, categorie economiche e organizzazioni di categoria agricole e forestali maggiormente rappresentative nel territorio del parco, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei comuni coinvolti, per esprimere pareri su programmi e interventi riguardanti l'attività dell'ente e per presentare proposte, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.».

Art. 21.

*Modifica all'art. 25
della legge regionale n. 42/1996*

1. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1996 le parole «conto consuntivo» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto di gestione».

Art. 22.

*Modifiche all'art. 26
della legge regionale n. 42/1996*

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c*) le parole «di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera *h*), all'art. 110-bis e all'art. 114, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni» sono soppresse;

b) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) i proventi delle attività commerciali, promozionali, di offerta turistico ricettiva;».

Art. 23.

*Modifiche all'art. 27
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 27 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «conto consuntivo» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto di gestione» e le parole «ambienti naturali» sono sostituite dalla seguente: «biodiversità»;

b) al comma 2 la parola «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta» e le parole «ambienti naturali» sono sostituite dalla seguente: «biodiversità»;

c) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;

d) al comma 8 le parole «nei commi 1 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1».

Art. 24.

*Modifiche all'art. 28
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 28 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «dell'assessore regionale ai parchi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'assessore competente in materia di biodiversità»;

b) al comma 3 le parole «conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto di gestione annuale presenti un disavanzo di amministrazione per due esercizi consecutivi»;

c) al comma 4 le parole «dell'assessore regionale ai parchi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'assessore competente in materia di biodiversità».

Art. 25.

*Modifiche all'art. 29
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 29 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 dopo le parole «Consiglio direttivo» sono inserite le seguenti: «e dalla giunta esecutiva»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il direttore esprime pareri sugli atti di cui all'art. 19, comma 3, lettere *c*) e *d*).»;

c) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della giunta esecutiva»;

d) al comma 3 le parole «con qualifica di dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «cui è attribuito l'incarico dirigenziale di direttore di servizio».



Art. 26.

*Modifiche all'art. 30
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 30 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 4 sono abrogati;

b) al comma 3 le parole «con posizione di lavoro parco che, a tale fine, può essere assegnato in posizione di comando presso gli enti parco secondo i contingenti numerici stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c)» sono soppresse;

c) al comma 5 le parole «di cui alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro del personale della regione».

Art. 27.

*Modifiche all'art. 31
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 31 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole «e finanziamento» sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 1 le parole «, avvalendosi delle forme associative previste dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia)» sono soppresse;

c) al comma 2 le parole «ambienti naturali e» sono soppresse;

d) alla lettera b) del comma 3 le parole «la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività resa a favore»;

e) dopo la lettera d) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«d-bis) la gestione delle aree della rete Natura 2000 ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, lettere a) e b), della legge regionale n. 7/2008.»;

f) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 28.

*Sostituzione dell'art. 32
della legge regionale n. 42/1996*

1. L'art. 32 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Consulta). — 1. Ciascun organo gestore della riserva ovvero di più riserve limitrofe ha la facoltà di istituire una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei comuni coinvolti, che esprime parere su programmi e interventi riguardanti l'attività della riserva.

2. Le modalità di istituzione e il funzionamento della Consulta di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.».

Art. 29.

*Modifica alla rubrica della sezione V
della legge regionale n. 42/1996*

1. Alla rubrica della sezione V della legge regionale n. 42/1996 dopo le parole «per la gestione» sono inserite le seguenti: «, la promozione e lo sviluppo sostenibile».

Art. 30.

*Modifiche all'art. 33
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 33 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «attività agricola» sono inserite le seguenti: «o forestale»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

1-ter. Il servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro novanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1-bis, alla concessione e contestuale liquidazione dei rimborsi richiesti previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa, nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa. Qualora le risorse non siano sufficienti sono proporzionalmente ripartite tra tutti i richiedenti.»;

c) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole «agricole e forestali» sono aggiunte le seguenti: «con particolare attenzione al ripristino dei muretti a secco e della rete sentieristica»;

d) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:

«d-bis) attività agricole e forestali compatibili.»;

e) i commi 2, 6, 7 e 8 sono abrogati;


f) al comma 9 le parole «10 gennaio 1987, n. 2,» sono sostituite dalle seguenti: «16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).».

Art. 31.

*Inserimento dell'art. 33-bis
nella legge regionale n. 42/1996*

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale n. 42/1996 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis (Promozione dell'emblema o marchio di qualità). — 1. L'organo gestore può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'em-



blema del parco o della riserva o di marchi di qualità, per favorire la commercializzazione di prodotti e servizi provenienti dal territorio del parco o della riserva che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva e con obiettivi di sviluppo economico e turistico eco-compatibile e che presentino specifici requisiti di qualità.

2. Con disciplinare approvato dal consiglio direttivo sono determinati i requisiti di qualità delle attività, prodotti e servizi, individuati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d), ai quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità di cui al comma 1, e l'ammontare dell'eventuale contributo finanziario dovuto per l'uso.»

Art. 32.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 36 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, compresa l'ittiofauna,» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 5 dopo le parole «l'organo gestore può autorizzare o disporre» sono inserite le seguenti: «, all'interno del territorio del parco e della riserva,», dopo le parole «diretto controllo dell'organo medesimo» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso il personale del corpo forestale regionale» e le parole «Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche»;

d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. L'organo gestore ha facoltà di definire specifici programmi di monitoraggio sanitari.»;

e) al comma 6 le parole «Ente tutela pesca» sono sostituite dalle seguenti: «Ente tutela patrimonio ittico» e le parole «, in conformità al piano di cui al comma 2,» sono soppresse;

f) al comma 7 dopo le parole «legge 11 febbraio 1992, n. 157» sono inserite le seguenti: «(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)»;

g) al comma 8 le parole «legge 3 dicembre 1971, n. 1102» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia)».

Art. 33.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 37 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Presidente della regione, previa conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'organo gestore, successivamente all'appro-

vazione del PCS può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrare ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.»;

b) al comma 4 le parole «di diritto» sono soppresse.

Art. 34.

Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 42/1996

1. L'art. 38 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Vigilanza*). — 1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti a essi subordinati è attribuita al Corpo forestale regionale.

2. Il Corpo forestale regionale svolge l'attività di cui al comma 1 anche sulla base delle segnalazioni dell'organo gestore.».

Art. 35.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 39 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 30, comma 8, della legge n. 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.

2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:


«2-bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.»;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'organo gestore di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.

4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'art. 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.»;

d) al comma 5 dopo le parole «regolamento del parco o della riserva» sono inserite le seguenti: «o delle norme di tutela previste dall'art. 4, comma 2,» e le parole «dal direttore dall'ente parco ovvero, per le riserve, dal direttore dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali» sono sostituite dalle seguenti: «dall'organo gestore»;



e) al comma 6 le parole «Il direttore dell'ente parco ovvero, per le riserve, il direttore dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo gestore»;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.»;

g) il comma 8 è abrogato;

h) al comma 9 le parole «al titolo VII della legge regionale n. 52/1991» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale n. 5/2007».

Art. 36.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 40 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 39, commi 1, 2, 2-bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal direttore dell'ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'ente parco.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 39, commi 1, 2, 2-bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'art. 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale che provvede a introitare i relativi proventi.»;

c) il comma 3 è abrogato.

Capo III

INSERIMENTO DEL CAPO II BIS (INCENTIVI A FAVORE DI AREE NATURALI) NELLA LEGGE REGIONALE N. 42/1996

Art. 37.

Inserimento del capo II bis nella legge regionale n. 42/1996

1. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 42/1996 è inserito il seguente capo:

«Capo II bis (Incentivi a favore delle aree naturali)».

Art. 38.

Inserimento degli articoli 40-bis, 40-ter, 40-quater, 40-quinquies, 40-sexies, 40-septies, 40-octies nella legge regionale n. 42/1996.

1. Nel capo II bis della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 37, dopo l'art. 40 sono inseriti i seguenti:

«Art. 40-bis (Trasferimento risorse agli enti parco per spese di funzionamento e perseguimento dei fini isti-

tuzionali). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali:

a) all'ente gestore del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane;

b) all'ente gestore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.

2. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, all'esito dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, con decreto del direttore del servizio competente in materia di biodiversità, nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse aggiuntive a quelle disposte dal comma 1, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio, a fronte di maggiori entrate proprie dell'ente parco accertate sulla base delle evidenze contabili del bilancio consuntivo annuale rispetto a quello della precedente annualità. La ripartizione delle risorse è operata in uguale misura tra tutti gli aventi diritto.

Art. 40-ter (Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali ai seguenti organi gestori individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'art. 31, comma 2:

a) all'associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis per la Riserva del Lago di Cornino;

b) all'ente Parco Prealpi Giulie per la Riserva della Val Alba;

c) al Comune di Marano Lagunare per le Riserve Valle Canal Novo, Foci dello Stella, Valli Grotari e Vulcan;

d) all'associazione dei Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina e Grado per la Riserva Foci dell'Isonzo;

e) all'ente Parco Dolomiti friulane per la Riserva Forra del Cellina;


f) al Comune di Duino-Aurisina per la Riserva Falesie di Duino;

g) al Comune di Doberdò del Lago per le funzioni delegate ai sensi dell'art. 31, comma 2, per la Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa;

h) al Comune di San Dorligo della Valle per la Riserva della Val Rosandra.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a h), presentano al servizio competente in materia di biodiversità il programma delle spese gestionali che intendono effettuare per la successiva annualità di gestione, in coerenza con le finalità di cui all'art. 1, nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 31, comma 3, secondo lo schema di domanda approvato con decreto del direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

3. Il servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel li-



mite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.

4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

Art. 40-*quater* (*Contributi ai gestori delle aree della Rete Natura 2000*). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti cui è attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'art. 6, commi 4, lettera a), e 4-*bis*, della legge regionale n. 7/2008, per la copertura delle spese da sostenere, per la successiva annualità, fino al massimo del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili.

2. Con bando, emanato con decreto del direttore del servizio competente in materia di biodiversità, sono determinati:

- a) il termine di presentazione delle domande;
- b) le risorse disponibili;
- c) il massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;
- d) l'elenco delle spese ammissibili;
- e) le modalità di rendicontazione.

3. Nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la percentuale di cui al comma 1 è ridotta in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Art. 40-*quinquies* (*Contributi agli enti parco e agli organi gestori delle riserve per interventi strutturali e acquisto di immobili*). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti parco e agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Con bando del direttore del servizio competente in materia di biodiversità sono determinati:

- a) il termine di presentazione delle domande;
- b) le risorse disponibili;
- c) l'eventuale massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;
- d) gli interventi ammissibili di cui al comma 1;
- e) l'elenco delle spese ammissibili;
- f) le modalità di rendicontazione.

3. La selezione degli interventi è effettuata nell'ambito dei seguenti criteri e dei relativi punteggi indicati nel bando di cui al comma 2:

- a) tutela ambientale e valorizzazione della biodiversità;
- b) lavori di manutenzione straordinaria;
- c) tutela di *habitat* o specie di interesse unionale o soggette a protezione;
- d) immediata cantierabilità;

e) miglioramento sismico;

f) efficientamento energetico;

g) intervento migliorativo della sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

h) intervento con finalità turistica eco-compatibile;

i) intervento di realizzazione, o manutenzione ordinaria e straordinaria, di centri di accoglienza turistica e museale al servizio dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali.

4. I contributi per la realizzazione di interventi strutturali sono concessi secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 40-*sexies* (*Contributi per parchi comunali e intercomunali*). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a copertura delle spese di gestione del parco comunale o intercomunale, ai comuni singoli o associati di cui all'art. 6, comma 1.

2. Con regolamento regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di biodiversità, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 60 per cento della spesa ammissibile.

Art. 40-*septies* (*Contributi per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale*). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali di cui all'art. 4, contributi per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione degli *habitat* e delle specie di interesse unionale.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

Art. 40-*octies* (*Aiuti di Stato*). — 1. I trasferimenti di cui agli articoli 40-*bis* e 40-*ter* e i contributi di cui agli articoli 40-*quater*, 40-*quinquies* e 40-*sexies*, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché trasferiti o concessi a favore di enti pubblici per l'esercizio di funzioni pubbliche.

2. I contributi di cui all'art. 40-*septies* sono concessi in osservanza del regime "de minimis".».

Capo IV


MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE

Art. 39.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 41 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-*bis*»;



b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), dal PCS.».

Art. 40.

*Modifiche all'art. 42
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 42 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), dal PCS.».

Art. 41.

*Modifiche all'art. 43
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 43 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), dal PCS.».

Art. 42.

*Modifiche all'art. 43-bis
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 43-bis della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;

b) al comma 3 le parole «Entro il 31 dicembre 2007» sono soppresse e le parole «da 10» sono sostituite dalle seguenti: «da 11».

Art. 43.

*Modifiche all'art. 44
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 44 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), dal PCS.».

Art. 44.

*Modifiche all'art. 44-bis
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 44-bis della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;

b) al comma 3 le parole «Entro il 31 dicembre 2018» sono soppresse e le parole «a 19» sono sostituite dalle seguenti: «a 18».

Art. 45.

*Modifiche all'art. 45
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 45 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), dal PCS.».

Art. 46.

*Modifiche all'art. 46
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 46 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;

b) al comma 3 le parole «Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse e le parole «da 10» sono sostituite dalle seguenti: «da 11»;

c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati.

Art. 47.

*Modifiche all'art. 47
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 47 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:


«3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), dal PCS.».

Art. 48.

*Modifiche all'art. 48
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 48 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;



b) al comma 3 le parole «Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse e le parole «da 10» sono sostituite dalle seguenti: «da 11».

Art. 49.

*Modifiche all'art. 49
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 49 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il territorio della Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), dal PCS.».

Art. 50.

*Modifiche all'art. 50
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 50 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;

b) al comma 3 le parole «Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse e le parole «da 10» sono sostituite dalle seguenti: «da 11».

Art. 51.

*Modifiche all'art. 51
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 51 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;

b) al comma 3 le parole: «Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse e le parole «da 10» sono sostituite dalle seguenti: «da 11».

Art. 52.

*Modifiche all'art. 52
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 52 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis»;

b) al comma 3 le parole: «Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse e le parole «da 10» sono sostituite dalle seguenti: «da 11».

Art. 53.

*Modifiche all'art. 53
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 53 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) del comma 2 le parole «una terna di nomi proposti congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi proposti»;

b) alla lettera l) del comma 2 le parole: «tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla associazione italiana naturalisti e dalla delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi» sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 22, comma 5, il sindaco del comune in cui ha sede l'ente convoca il consiglio direttivo per provvedere alla nomina del presidente.»;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 54.

*Modifiche all'art. 54
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 54 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 2 le parole «una terna di nomi proposti congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi proposti»;

b) alla lettera h) del comma 2 le parole «tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla associazione italiana naturalisti e dalla delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi» sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 22, comma 5, il sindaco del comune in cui ha sede l'ente convoca il consiglio direttivo per provvedere alla nomina del presidente.»;

d) il comma 4 è abrogato.

Capo V

MODIFICHE ALLE NORMATIVE DI SETTORE
E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 55.

*Modifiche all'art. 57
della legge regionale n. 42/1996*

1. All'art. 57 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2 le parole «individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo forestale regionale sono attribuite»;



c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'ente gestore del parco naturale e con l'organo gestore della riserva naturale nelle attività di:

- a) gestione faunistica;
- b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;
- c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;
- d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;
- e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;
- f) monitoraggio e controllo dello stato delle case, bivacchi e strutture in quota;
- g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;
- h) attività didattiche e di educazione ambientale;
- i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;
- j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 39, commi 1, 2, 2-bis e 3, attribuite alla competenza del direttore dell'ente parco ai sensi dell'art. 40, comma 1;
- k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.».

Art. 56.

Sostituzione dell'art. 79 della legge regionale n. 42/1996

1. L'art. 79 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 79 (*Attribuzione e gestione dei beni mobili e immobili*). — 1. Con deliberazione della giunta regionale di concerto tra gli assessori competenti in materia di bio-diversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, gestione e vigilanza del servizio biodiversità.

2. Per la gestione dei beni immobili attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza del servizio competente in materia di biodiversità, il servizio provvede:

a) alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e alle opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in amministrazione diretta o in appalto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

b) agli interventi necessari alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e per l'acquisizione e gestione di terreni di particolare pregio naturalistico.

3. Per l'incremento e il miglioramento del patrimonio naturalistico regionale la regione è autorizzata ad acquisire o gestire, anche mediante accordi con enti pubblici e soggetti privati, aree di interesse naturalistico.».

Art. 57.

Sostituzione dell'art. 82 della legge regionale n. 42/1996

1. L'art. 82 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 82 (*Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'art. 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 42/2004*). — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'art. 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, o dal PCS di cui all'art. 12, comma 1, lettera a).».

Art. 58.

Sostituzione dell'art. 83 della legge regionale n. 42/1996

1. L'art. 83 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 83 (*Compensi spettanti agli organi dell'ente parco*). — 1. Al presidente dell'ente parco compete una indennità mensile di carica di 1.443 euro.

2. Ai componenti del consiglio direttivo e della giunta esecutiva è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di 30 euro oltre al rimborso delle spese sostenute.

3. Al revisore dei conti dell'ente parco compete un'indennità annuale di carica di 2.473 euro.».

Art. 59.

Modifiche all'art. 84 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 84 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il periodo «Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi gestori delle riserve naturali regionali presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.» è soppresso;

b) al comma 4 il periodo «Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti gestori dei parchi naturali regionali, tenuto conto dei piani annuali e pluriennali di cui all'art. 22, comma 4, presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.» è soppresso.

Art. 60.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 8, della legge regionale n. 42/1996, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2, lettera f-bis), del medesimo articolo, come inserita dall'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - program-



ma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Per le finalità previste dall'art. 33, comma 1-*bis*, della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 30, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2023 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità previste dall'art. 40-*bis*, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità previste dall'art. 40-*bis*, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalità previste dall'art. 40-*bis*, comma 3, della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalità previste dall'art. 40-*ter*, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio

per gli anni 2021-2023 a favore dell'associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis organo gestore della Riserva del Lago di Cornino.

9. Per le finalità previste dall'art. 40-*ter*, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, è autorizzata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per le finalità previste dall'art. 40-*ter*, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.


11. Per le finalità previste dall'art. 40-*ter*, comma 1, lettera *d*), della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Per le finalità previste dall'art. 40-*ter*, comma 1, lettera *e*), della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, è autorizzata la spesa di 69.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Per le finalità previste dall'art. 40-*ter*, comma 1, lettera *f*), della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, è autorizzata la spesa di 49.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Per le finalità previste dall'art. 40-*ter*, comma 1, lettera *g*), della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, è autorizzata la spesa di 58.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. Per le finalità previste dall'art. 40-*ter*, comma 1, lettera *h*), della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, è autorizzata la spesa di 76.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5



(Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 8 a 15 si provvede mediante rimodulazione di pari importo a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

17. Per le finalità previste dall'art. 40-*quater*, comma 1, della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

18. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

19. Per le finalità previste dall'art. 40-*quinqües*, comma 1, della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

20. Agli oneri derivanti dal comma 19 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

21. Per le finalità previste dall'art. 40-*sexies*, comma 1, della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

22. Per le finalità previste dall'art. 40-*septies*, comma 1, della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, prote-

zione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

23. Agli oneri derivanti dal comma 22 si provvede rispettivamente mediante rimodulazione per 30.000 euro per l'anno 2023 all'interno della missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e mediante storno per 60.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

24. Per le finalità previste dall'art. 63, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

25. Agli oneri derivanti dal comma 24 si provvede mediante storno di pari importo a valere della missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 61.

Modifiche alla legge regionale n. 7/2008

1. All'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La gestione delle aree della rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta:

a) agli enti parco di cui all'art. 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per le aree ricomprese all'interno dei propri perimetri, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della giunta regionale;

b) all'amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi di cui alla lettera a).»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'amministrazione regionale, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della giunta regionale, può attribuire la gestione delle aree di cui al comma 4, lettera b):

a) all'organo gestore della riserva naturale richiedente, per le aree ricomprese all'interno del proprio perimetro;



b) all'ente parco o all'organo gestore della riserva naturale richiedente per le aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i comuni territorialmente interessati.».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2008 dopo le parole «ambienti naturali e fauna» sono inserite le seguenti: «e i soggetti di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), e comma 4-bis, lettere a) e b)».

3. Al comma 11 dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2008 dopo le parole «dall'amministrazione regionale» sono inserite le seguenti: «e dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), e comma 4-bis, lettere a) e b)».

Art. 62.

Modifiche alla legge regionale n. 45/1988

1. Alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli enti regionali, dalle aziende di promozione turistica, dagli enti gestori di parchi naturali regionali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge regionale e all'art. 1 le parole «, dagli enti gestori di parchi naturali regionali» sono soppresse;

b) alla rubrica del capo II del titolo II le parole «, enti gestori di parchi naturali regionali» sono soppresse.

Art. 63.

Contributo per le Riserve della Biosfera nell'ambito del programma UNESCO «Man and the Biosphere» (MaB).

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, site sul territorio regionale, riconosciute dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nell'ambito del programma UNESCO «Man and the Biosphere» (MaB).

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti pubblici o privati cui sono demandate le funzioni di coordinamento e gestione della Riserva della Biosfera dal *dossier* di candidatura approvato dall'UNESCO presentano, al servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, entro il 28 febbraio di ciascun anno, domanda di contributo, corredata del preventivo di spesa, nell'ambito della gestione del piano di azione e della realizzazione delle attività in esso previste, anche con riferimento agli interventi declinati nel *dossier* di candidatura approvato dall'UNESCO.

3. Il contributo è concesso, fino alla misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, e nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa,

con decreto, adottato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, che stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 64.

Abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare:

a) gli articoli 5, 7, 15, 35, 68, 72, 73, 74 e 78 della legge regionale n. 42/1996;

b) il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa Centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

c) il comma 19 dell'art. 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

d) l'art. 44 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);

e) la lettera d) del comma 65 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012);

f) l'art. 221 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

g) le lettere a), b) e c) del comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997);


h) la lettera n) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

i) l'art. 10-bis della legge regionale n. 45/1988;

j) il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa Centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

k) il comma 62 dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);

l) il comma 62 dell'art. 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002).



Art. 65.

Disposizioni transitorie

1. Spetta al servizio competente in materia biodiversità la disponibilità, gestione e vigilanza dei beni immobili del patrimonio a prevalente finalità naturalistica già attribuita con il decreto del Presidente della regione 17 febbraio 2016, n. 032/Pres. e con il decreto del Presidente della regione 17 maggio 2017, n. 112/Pres.

2. Gli accordi di programma e le convenzioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge regionale continuano ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

4. L'art. 4, comma 2-bis, lettera a), della legge regionale n. 42/1996, nella sua precedente formulazione, e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto del presidente della giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 316/Pres. continuano ad applicarsi alle domande presentate entro il 30 settembre 2022 e il 30 settembre 2023 relative alle attività annuali di mantenimento e miglioramento della biodiversità nei biotopi nell'ambito dei trienni 2020-2022 e 2021-2023.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 40-sexies, comma 2, della legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 6, comma 6, della legge regionale n. 42/1996, nella sua precedente formulazione.

6. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 (Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale), continuano ad avere l'obbligo di mettere a disposizione dell'ente parco o dell'organo gestore della riserva, a titolo non oneroso, i beni immobili ricadenti, rispettivamente, nei territori del parco o della riserva.

7. Fino all'applicazione dei regolamenti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 42/1996, come modificato dall'art. 14, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti.

8. Fino alla conformazione o all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 57-quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), rimangono in vigore le aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) già delimitate e disciplinate dai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 42/1996.

Art. 66.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. Le disposizioni di cui al capo II bis della legge regionale n. 42/1996, come inserite dal capo III, hanno effetto dal 1° gennaio 2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 26 novembre 2021

FEDRIGA

(Omissis).

22R00115

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2021, n. 21.

Misure finanziarie multisettoriali urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. S041 del 9 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie urgenti

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui alla allegata tabella A relativa alle entrate regionali.


2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni alle missioni e ai programmi di cui all'allegata tabella B.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui all'allegata tabella C relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni urgenti

1. Al comma 2 dell'art. 69-octies della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio



regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo le parole «sono concessi» sono inserite le seguenti: «, per il tramite di PromoTurismoFVG,».

2. Per le finalità di cui all' art. 69-*octies* della legge regionale n. 21/2016 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) e della missione n. 7 (Turismo) - programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Sono delegate al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, a valere sulle assegnazioni statali ai sensi dell' art. 2, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021 .

4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 11 (Soccorso civile) - programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - titolo n. 1 (Spese correnti), e sullo stanziamento della missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programmi n. 1 (Industria PMI Artigianato) e n. 2 (Commercio reti distributive tutela dei consumatori) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. L'amministrazione regionale, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, per l'anno 2021 può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all' art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), con riferimento alle risorse di cui al comma 6, sulla base del provvedimento di ammissione a finanziamento anche in deroga alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari devono presentare la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per la concessione dei contributi entro il termine perentorio del 30 giugno 2022 a pena di decadenza dal contributo concesso.

6. In relazione al disposto di cui al comma 5, per le finalità previste dall'art. 18 della legge regionale n. 1/2016 è destinata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per

gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui all'art. 1, comma 2.

7. L'amministrazione regionale per l'anno 2021 può disporre la concessione dei contributi di cui all' art. 23 della legge regionale n. 1/2016 sulla base del provvedimento di ammissione a finanziamento anche in deroga alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari devono presentare la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per la concessione dei contributi entro il termine perentorio del 31 marzo 2022 a pena di decadenza dal contributo concesso.

8. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2021:

a) alla diocesi di Trieste per la riqualificazione del museo diocesano;

b) al seminario della diocesi di Concordia-Pordenone per la progettazione e la realizzazione di sale polifunzionali.

9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 8 sono presentate al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

10. Per le finalità previste dal comma 8, lettera *a*), è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui all'art. 1, comma 2.

11. Per le finalità previste dal comma 8, lettera *b*), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui all'art. 1, comma 2.

12. Al comma 2 dell'art. 122 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2022».

13. Al comma 66 dell'art. 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assessment del bilancio per gli



anni 2021-2023), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al comma 65, è concesso nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

14. Al comma 20 dell'art. 8 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), l'importo di «11.682.133,61 euro» è sostituito dal seguente: «14.908.733,44 euro».

15. In relazione al disposto di cui all' art. 8, comma 20, della legge regionale n. 16/2021 , come modificato dal comma 14, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2021, è destinata l'ulteriore spesa di 3.226.599,83 euro per l'anno 2021 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui all'art. 1, comma 2.

16. In relazione all'art. 8, commi 19 e 20, della legge regionale n. 16/2021 , come modificato dal comma 14, la somma ulteriore di 3.226.599,83 euro per l'anno 2021 affluisce al titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) - tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui all'art. 1, comma 1.

17. In relazione al disposto di cui all' art. 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), le risorse trasferite alle aziende del Servizio sanitario regionale a rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del *virus* SARS-Cov-2, dalle strutture residenziali per anziani e per disabili presenti sul territorio regionale, che risultano non utilizzate a seguito dell'approvazione delle relative rendicontazioni presentate dalle aziende sanitarie ai sensi del comma 4 del medesimo art. 8, sono destinate alla copertura delle medesime spese che non hanno trovato capienza per essere rimborsate nell'assegnazione disposta ai sensi del comma 2 del medesimo art. 8.

18. Con il decreto di concessione, le risorse di cui al comma 17 sono ripartite proporzionalmente tra le aziende sanitarie cui sono state presentate istanze di contributo con spese ammissibili a rimborso per importi superiori all'assegnazione disposta ai sensi dell' art. 8, comma 2, della legge regionale n. 22/2020, fino a concorrenza delle stesse, e sono trasferite a presentazione del rendiconto con le medesime modalità previste dall'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 22/2020 .

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 1.248.065,57 euro per l'anno 2021 a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1

(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui all'art. 1, comma 2.

20. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 17 previste in 1.248.065,57 euro per l'anno 2021, affluiscono al titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui all'art. 1, comma 1.

21. Alla colonna denominata «assegnazione» della tabella N, di cui all' art. 10, comma 3, della legge regionale n. 16/2021 , l'importo di «0 euro» in corrispondenza della riga del comune di Sgonico è sostituito dal seguente: «35.416,31 euro» e l'importo di «2.247.954,20 euro», in corrispondenza della riga denominata «totale assegnazione», è sostituito dal seguente: «2.283.370,51 euro».


22. In relazione alle modifiche di cui al comma 21, per le finalità di cui all' art. 10, comma 3, della legge regionale n. 16/2021 , è destinata la spesa di 35.416,31 euro per l'anno 2021 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella B di cui all'art. 1, comma 2.

23. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2021 dopo le parole «entro l'esercizio 2021» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019),».

24. Per la finalità di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2021, anche in relazione alle modifiche di cui al comma 23, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

25. In applicazione dell'art. 32, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione previsto dall'art. 25 del bando approvato con deliberazione della giunta regionale 18 giugno 2021, n. 950 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2021), riguarda unicamente l'impianto sportivo pubblico oggetto di contributo.

26. Il mantenimento del vincolo è attestato dal beneficiario del contributo ovvero dal soggetto pubblico



proprietario dell'impianto sportivo per la durata residua fino al raggiungimento del termine previsto dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2000.

27. Il servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concede i contributi ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria approvata con decreto del direttore centrale della Direzione cultura e sport 18 ottobre 2021, n. 2666/CULT.

28. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, il beneficiario presenta al servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro i termini di inizio dei lavori previsti dal bando di cui al comma 25, il titolo giuridico attestante la disponibilità degli immobili di proprietà pubblica oggetto di finanziamento fino al termine previsto dal bando medesimo.

Art. 3.

Copertura finanziaria e allegato contabile di cui al decreto legislativo n. 118/2011

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla tabella B di cui all'art. 1, comma 2, trova copertura nelle riduzioni di spesa previste dalla medesima tabella B di cui all'art. 1, comma 2, nonché negli incrementi di entrata previsti dalla tabella A di cui all'art. 1, comma 1.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 7 dicembre 2021

FEDRIGA

(Omissis)

22R00116

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2021, n. 8.

Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 6 luglio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»

1. La perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini», istituito con la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8, è modificata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.


2. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 26, comma 5 bis, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, del Piano del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini», approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 ottobre 1999, n. 587, alla disposizione di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina prevista nel medesimo Piano.

3. Limitatamente al territorio oggetto di modifica ai sensi del comma 1, non ricompreso nella perimetrazione prevista nel Piano di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.



La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, li 1° luglio 2021

Il Presidente: ZINGARETTI



ALLEGATO A - Planimetria del Parco Regionale dei Monti Simbruini, comprese la parte ampliata dalla presente legge



ALLEGATO B - Relazione descrittiva dei confini del Parco regionale dell'Appennino « Monti Simbruini », comprensiva della parte ampliata dalla presente legge

Porzione più estesa del Parco - Confine regionale tra Lazio e Abruzzo dalla intersezione dello stesso con il confine comunale di Cervara di Roma fino alla intersezione con il confine comunale di Filetino; il confine comunale tra Filetino fino alla intersezione a quota 1.058 con il vallone di S. Onofrio; il fosso dell'Obaco ed il fosso Capo fino al fontanile di Capo d'Acqua ed al ponte delle Tartare; la riva sinistra dell'Aniene ad una distanza di 100 metri dalla stessa, dal ponte delle Tartare fino al ponte Rapone; la statale 411 da ponte Rapone al Km. 74; il fosso delle Cammore lungo la riva destra, dal Km. 74 della statale 411 fino all'allineamento con la quota 577 della strada Subiaco - Monte Livata; l'allineamento fra il fosso delle Cammore e la quota 577 della strada Subiaco - Livata; la strada Subiaco - Vignola - Cervara dalla intersezione a quota 577 con la strada Subiaco - Livata fino al tornante a quota 771; l'allineamento tra la quota 771 e la quota 930; la strada provinciale Cervara -Arsoli tra la quota 930 e l'intersezione con il confine comunale tra Cervara ed Arsoli. Dal punto di intersezione con il confine comunale di Cervara di Roma, con la SP 39b Arsoli-Cervara di Roma (all'altezza del km 6 circa), il confine prosegue in direzione nord sul lato est della stessa SP fino all'altezza del km 3,400 circa; da questo punto, procede in direzione est lungo il limite nord delle particelle catastali 4, 6 e M del foglio 9 fino al confine con il comune di Cervara di Roma.

Porzione meno estesa del Parco - A partire da nord in corrispondenza del confine comunale tra il Comune di Arsoli e il Comune Riofreddo procede in direzione sud lungo il limite est delle particelle catastali 29,40,131,493,144,149,151,152 del foglio 1 (Arsoli), quindi prosegue in direzione ovest lungo il limite sud delle particelle catastali 152, 161, 148, 424, 425, 426, 427, 147 del foglio 1 (Arsoli) poi verso est lungo il limite sud della particella catastale 419 quindi verso nord lungo il limite ovest delle particelle catastali 145, 223, 499 e ancora 223. Devia quindi verso est lungo il limite sud della particella 609, poi verso nord lungo il limite est della particella 609, poi ancora verso est lungo il limite sud della particella 607 e quindi verso nord lungo il limite ovest della particella 493. Da qui volta verso ovest lungo il limite sud della particella 131 per poi proseguire verso nord lungo la scarpata adiacente la strada statale 5 Tiburtina Valeria fino al limite del confine comunale tra il Comune di Arsoli e il Comune Riofreddo. Dall'incrocio con il confine comunale procede lungo il confine stesso verso sud per riagganciarsi all'inizio.

22R00121

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2021, n. 9.

Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 6 luglio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, riconoscendo l'importanza del ruolo genitoriale

nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei figli e il diritto degli stessi di trascorrere lo stesso tempo con ciascuno dei genitori, favorisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con i genitori anche dopo la separazione, l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'unione civile e della convivenza di fatto che provocano squilibri e difficoltà psicologiche ed economiche.

Art. 2.

Oggetto

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove:

a) protocolli d'intesa con le aziende sanitarie locali, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private nonché con le parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con l'obiettivo di individuare strumenti di flessibilità lavorativa che favoriscano le relazioni familiari anche dopo la separazione, l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'unione civile e della convivenza di fatto;

b) misure di sostegno volte a garantire le condizioni per il perseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa del genitore che si ritrovi in condizione di difficoltà economica.

Art. 3.

Beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi di sostegno previsti dalla presente legge i genitori, residenti nella Regione, che si trovino in una condizione di difficoltà economica a seguito della pronuncia dell'organo giurisdizionale all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa familiare all'altro genitore, con un reddito ISEE non superiore a 20.000,00 euro.

2. Le misure di sostegno previste dalla presente legge sono revocate qualora i genitori vengano meno ai doveri di cura e mantenimento dei figli.


3. Sono esclusi dagli interventi di sostegno previste dalla presente legge i genitori proprietari di un ulteriore immobile oltre quello assegnato all'altro genitore; sono, altresì, sospesi dagli interventi di sostegno, fino alla definizione del giudizio, i genitori nei confronti dei quali è esercitata azione penale per le fattispecie di cui agli articoli 388, 570, 570-bis, 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 612-bis e 612-ter del codice penale nei confronti dell'altro genitore o dei figli.

Art. 4.

Misure di sostegno economico

1. La Regione riconosce ai beneficiari misure di sostegno economico, quali in particolare:

a) riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare a compensazione delle somme corrisposte attraverso il portale dei pagamenti elettronici ai fini della compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;



b) contributo *una tantum* di importo non superiore a 10.000,00 euro, riconosciuto al genitore in condizione di disoccupazione involontaria;

e) contributo *una tantum* di un importo non superiore a 1.000,00 euro per l'acquisto di medicinali per i figli minori di tre anni.

2. La Regione definisce, con il regolamento regionale di cui all'articolo 7, i criteri di priorità per accedere alle misure di cui al comma 1, tra i quali la presenza nel nucleo familiare di un figlio minore o con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 5.

Interventi di sostegno abitativo

1. La Regione prevede a favore dei beneficiari i seguenti interventi di sostegno abitativo:

a) contributo non inferiore a 200,00 euro, della durata di dodici mesi, per il pagamento del canone di locazione;

b) individuazione di immobili di proprietà pubblica da destinare ad alloggi con canoni di locazione agevolati;

c) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato.

2. La Regione, con il regolamento regionale di cui all'articolo 7, definisce le modalità e i criteri per accedere agli interventi del presente articolo.

Art. 6.

Cumulabilità

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni europee, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito.

Art. 7.

Regolamento regionale

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione, nel quale sono definiti in particolare:

a) lo schema dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) i criteri di priorità per accedere alle misure di cui all'articolo 4, comma 1;

c) le modalità e i criteri per accedere agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);

d) lo schema dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

Art. 8.

Clausola valutativa e clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con la stessa cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione sulle misure e sugli interventi realizzati, sul grado di soddisfacimento delle richieste presentate e sulle eventuali criticità riscontrate nel corso della realizzazione.

2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socio-economiche di riferimento connesse con le misure a sostegno dei genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate nonché quelle eventualmente disponibili per la realizzazione delle misure di sostegno economico di cui all'articolo 4 e degli interventi di sostegno abitativo di cui all'articolo 5;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle agevolazioni e ai contributi concessi.

Art. 9.

Abrogazioni

1. I commi 132, 133 e 134 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativi al fondo a sostegno dei genitori separati in difficoltà, sono abrogati.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 «Interventi per le famiglie» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», rispettivamente:

a) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 4, del «Fondo in favore dei genitori separati in condizione di disagio economico ed abitativo – realizzazione delle misure di sostegno economico», con un'autorizzazione di spesa pari a euro 235.000,00, per l'anno 2021 e a euro 700.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023;

b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 5, del «Fondo in favore dei genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo – realizzazione degli



interventi di sostegno abitativo», con un'autorizzazione di spesa pari a euro 300.000,00, per l'anno 2021 e a euro 900.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi a euro 535.000,00, per l'anno 2021 e a euro 1.600.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 1° luglio 2021

ZINGARETTI

22R00122

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2021, n. 24.

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B «Bed and breakfast». Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 202 - Speciale del 24 dicembre 2021).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24

Visto l'art. 121 della costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 58/2 del 25 novembre 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 15 dicembre 2021 n. 24

ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE AI PRINCIPI DI LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, SEMPLIFICAZIONE E TUTELA DELLA CONCORRENZA, IN MATERIA DI PACCHETTI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI, NONCHÉ IN MATERIA DI B&B «BED AND BREAKFAST». DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (2016/C 262/01) SULLA NOZIONE D'AIUTO DI STATO, IN MATERIA DI CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI (LEGGE EUROPEA REGIONALE 2021)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il presidente: MARSILIO

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B «Bed and breakfast». Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021).

(Omissis).

TITOLO I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge detta:

a) modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017))



per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati;

b) modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di B&B «Bed and breakfast»;

c) modifiche, per l'adeguamento ai principi di semplificazione e tutela della concorrenza, delle seguenti leggi regionali:

1. legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti);

2. legge regionale 10 febbraio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002));

3. legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003));

4. legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004));

5. legge regionale 7 febbraio 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni).

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2017, N. 44 (ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE AI PRINCIPI DI LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, SEMPLIFICAZIONE E TUTELA DELLA CONCORRENZA, IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO E DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI GUIDA SPELEOLOGICA. DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (2016/C 262/01) SULLA NOZIONE D'AUTO DI STATO, IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI EVENTI E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLA CULTURA (LEGGE EUROPEA REGIONALE 2017)).

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 44/2017

1. All'art. 2 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio), il presente titolo disciplina:

a) l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo;

b) l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati;

c) l'organizzazione e la vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati, esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro;

d) le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 79/2011 ed al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 44/2017

1. All'art. 5 della legge regionale n. 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI, Capo I, dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011, come modificato dal decreto legislativo n. 62/2018, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206/2005.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 44/2017

1. L'art. 10 della legge regionale n. 44/2017 è sostituito con il seguente:

«Art. 10 (Protezione del viaggiatore). — 1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, stipulano le polizze assicurative e le garanzie bancarie ai sensi degli articoli 19 e 47 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011.

2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura con le garanzie di cui al comma 1 per le attività da svolgere nell'anno successivo.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 44/2017

1. L'art. 11 della legge regionale n. 44/2017 è sostituito con il seguente:

«Art. 11 (Informazioni precontrattuali). — 1. Gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici individuati nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 32 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011, prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, forniscono al viaggiatore le informazioni precontrattuali previste dall'art. 34 del medesimo allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 44/2017

1. L'art. 17 della legge regionale n. 44/2017 è sostituito con il seguente:

«Art. 17 (Associazioni). — 1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, di cui all'art. 5 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011, che intendono stabilirsi nel territorio regionale sono autorizzate a svolgere le attività previste dagli articoli 5 e 6 esclusivamente per gli associati nel rispetto delle medesime regole e condizioni stabilite dalla presente legge per le agenzie di viaggio e turismo.

2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.



3. È fatto divieto alle associazioni di cui al comma 1 di effettuare promozione commerciale al di fuori dei propri associati, in qualsiasi forma, delle iniziative afferenti alle attività di cui agli articoli 5 e 6.

4. Alle associazioni di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 62/2018, nel caso di offerta e vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento, agendo occasionalmente, nel limite di due volte l'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, non si applicano le disposizioni del presente Titolo. Le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina.

5. Le associazioni di cui al comma 4 stipulano un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti agli associati e sono tenute a dare preventiva comunicazione delle attività al Comune sede dell'associazione.».

Art. 7.

Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 44/2017

1. Alla tabella A della legge regionale n. 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole «Pubblicazione e/o diffusione di opuscoli informativi in contrasto con le norme di cui all'art. 11.» sono sostituite con le seguenti: «Omessa o errata informazione prevista ai sensi dell'art. 34 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011.»;

b) alla lettera l) le parole «Associazione di cui all'art. 17 che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati.» sono sostituite con le seguenti: «Violazione dei limiti e degli obblighi di cui all'art. 17, commi 1, 4 e 5.»;

c) alla lettera n) la parola «Mancato» è sostituita con le seguenti: «Mancata stipula»;

d) alla lettera o) le parole «Mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 15 (in caso di viaggi superiori alle 48 ore).» sono sostituite con le seguenti: «Contravvenzione del divieto di cui all'art. 17, comma 3.».

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2000, N. 78 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO SALTUARIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE - BED & BREAKFAST)

Art. 8.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 78/2000

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) è sostituito con il seguente:

«1. È prevista la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove sono ubicati gli immobili, in caso di utilizzo dell'abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui si abbia la disponibilità e sia fornito alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, per ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 78/2000

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 78/2000 le parole «di superficie non inferiori a mq 6» sono soppresse.

Art. 10.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 78/2000

1. La lettera f) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 78/2000 è soppressa.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI RECANTI CONCESSIONI DI AGEVOLAZIONI FISCALI AD IMPRESE

Art. 11.

Integrazioni all'art. 6 della legge regionale n. 9/2001

1. All'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»

1-ter. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dall'art. 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1407/2013.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 7/2002

1. All'art. 14 della legge regionale 10 febbraio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è applicata limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «*de minimis*»;

b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «*de minimis*»

Art. 13.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 7/2003

1. All'art. 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «*de minimis*» »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto dei massimali d'importo complessivo concedibili ai sensi dei pertinenti regolamenti europei.».



Art. 14.

Modifiche all'art. 84 della legge regionale n. 15/2004

1. All'art. 84 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione Abruzzo non superiore a euro 100.000,00, ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «*de minimis*»»;

b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «*de minimis*», e non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/1997.»

Art. 15.

Sostituzione dell'art 13 della legge regionale n. 37/2020

1. L'art. 13 della legge regionale 7 febbraio 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni), è sostituito con il seguente:

«Art. 13 (*Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive*).— 1. Per il periodo di imposta 2021-2022-2023, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo «No Slot-Regione Abruzzo» di cui all'art. 9.

2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1407/2013.

4. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è applicabile alla sola aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali regionali.»

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONI
ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano, né possono scaturire, nuovi o maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 17.

Abrogazioni

1. L'art. 15 della legge regionale n. 44/2017 è abrogato.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 58/2 del 25 novembre 2021, ha approvato la presente legge.

Il presidente: SOSPIRI

(*Omissis*).

22R00119

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2021, n. 25.

Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto Nazionale Tostiano.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 202 Speciale del 24 dicembre 2021*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 58/5 del 25 novembre 2021;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 25;

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ISTITUTO NAZIONALE TOSTIANO.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.


Il presidente: MARSILIO

Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto nazionale Tostiano.

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione e dell'art. 8, comma 1, dello statuto regionale, nel rispetto dell'ordinamento europeo e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità culturali regionali.



2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione partecipa e contribuisce al sostegno delle attività culturali promosse a livello nazionale e internazionale dall'Istituto nazionale Tostiano, secondo le modalità stabilite dall'art. 2.

Art. 2.

Contributi annuali

1. La Regione Abruzzo contribuisce al sostegno dell'Istituto nazionale Tostiano attraverso la concessione di un contributo annuale di importo pari ad euro 30.000,00.

2. Il contributo regionale di cui al comma 1 è erogato nella misura dell'80% a titolo di anticipazione, entro il 30 marzo di ogni anno.

3. La residua quota del 20% è erogata a seguito della presentazione da parte dell'Istituto della rendicontazione concernente il programma artistico relativo all'anno di riferimento del contributo concesso.

4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura provvede agli adempimenti necessari all'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Aiuti di Stato

1. I contributi di cui alla presente legge, destinati alla realizzazione del programma artistico dell'Istituto nazionale Tostiano, sono concessi ai sensi del paragrafo 2.6 della comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

Art. 4.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, il contributo di cui all'art. 2 è erogato per intero entro il 31 dicembre, in deroga a quanto previsto al medesimo art. 2, previa presentazione, da parte dell'Istituto, della documentazione relativa al programma artistico per l'anno 2021.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 2, determinati in euro 30.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2021-2022 del bilancio regionale 2021-2023, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Contributo annuale per l'Istituto nazio-

nale Tostiano», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti».

2. Per l'anno 2021, la copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 è assicurata per euro 15.000,00 mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'art. 39 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (legge di stabilità regionale 2020) e per euro 15.000,00 mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'art. 40 della legge regionale n. 3/2020.

3. Ai fini del comma 2 è apportata la seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo annuale per l'Istituto nazionale Tostiano», da assegnare al Dipartimento regionale competente in materia di cultura, per euro 30.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 12, Programma 03, Titolo 1, Capitolo 71720.1 per euro 15.000,00;

c) in diminuzione parte spesa: Missione 12, Programma 10, Titolo 1, Capitolo 71710.1 per euro 15.000,00.

4. Per l'anno 2022, la copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022, in termini di competenza:

a) in aumento parte spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo annuale per l'Istituto nazionale Tostiano», per euro 30.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, Capitolo 32401 per euro 30.000,00.

5. Per gli anni successivi al 2022 si provvede con legge di bilancio.

6. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

Art. 6.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 58/5 del 25 novembre 2021, ha approvato la presente legge.

22R00120



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|---------------|--|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)* | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 5 0 7 *

€ 3,00

